

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1097 del 24 aprile 2007

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. Apertura termini anno 2007 per presentazione domande di conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Luca Zaia riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione del documento di programmazione agricolo regionale PSR 2000-2006, ai sensi del regolamento CE n.1257/99, con proprie deliberazioni del 17 novembre 2000, n. 3623, del 31 dicembre 2001 n. 3927 e n. 3933, del 10 dicembre 2002, n.3528, del 5 dicembre 2003, n. 3741, infine con deliberazione del 22 dicembre 2004, n.4120, loro successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha attivato le misure di intervento del PSR, mettendo a bando le risorse del Piano sulle diverse misure e sottomisure, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi. Con tali provvedimenti, nonché con analoghi precedenti provvedimenti relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n.2079/92 e 2080/92, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l'attività che i relativi pagamenti all'interno della programmazione 2007-2013. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione. Va innanzitutto evidenziato che con deliberazione del 6 febbraio 2007, n.205, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR), e del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013. Al capitolo 5.2.1 sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, pagamenti agroambientali e primo imboscamento dei terreni agricoli. Le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio sono state impartite dalla Commissione con proprio regolamento CE n.1320/2006 del 5 settembre 2006. In particolare l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento stabilisce che "*Le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale[1], con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione*". Tale è appunto il caso degli impegni pluriennali prima individuati, per i quali sussistono tutte le condizioni citate. Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, il regolamento (CE) n.1975/2006 del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale, dispone al capitolo II i termini per i controlli, le riduzioni e le esclusioni dal beneficio. In particolare, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento, AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n.1782/2003. Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, si ritiene opportuno utilizzare la specifica previsione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del citato regolamento CE n.1975/2006, che dà possibilità di derogare, per la presentazione di domande relative a misure dell'asse 2 del regolamento CE n.1698/2005, al termine unico per le domande di pagamento fissato ai sensi del regolamento CE 796/2004 al 15 maggio 2007.

Effettuate le opportune verifiche sulle istanze in corso di validità, per la Misura 4 Prepensionamento, Misura 6 Agroambiente, Misura 8 Imboscamento dei terreni agricoli, nonché per le domande ancora in essere relative ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, n.2079/92 e 2080/92, con il presente provvedimento vengono stabiliti i termini di presentazione per la conferma degli impegni pluriennali secondo la tempistica riportata nello schema seguente:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande conferma impegni pluriennali

| COD. UE | COD. REG. | Descrizione misura | Scadenza termini presentazione istanze (Data) |
|----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| PSR 2007 2013 | PSR 2000 2006 | | |

| | | | |
|-----|---|--|----------------|
| 113 | 4 | Prepensionamento | 11 GIUGNO 2007 |
| 113 | 4 | Vecchio regime Reg. CEE 2079/92 | 11 GIUGNO 2007 |
| 214 | 6 | Agroambiente (az. CE, RE, BZU, MR, PPS,PP, SB) | 11 GIUGNO 2007 |
| 214 | 6 | Vecchio regime Reg. CEE 2078/92 | 11 GIUGNO 2007 |
| 221 | 8 | Imboschimento dei terreni agricoli | 11 GIUGNO 2007 |
| 221 | 8 | Vecchio regime Reg. CEE 2080/92 | 11 GIUGNO 2007 |

Al fine di dar modo a ciascun beneficiario di essere correttamente informato sui termini e le modalità di presentazione delle domande, si prevede che AVEPA, sulla base dei dati informatizzati disponibili, provveda entro congruo termine ad inviare a ciascun beneficiario che risulti in corso di impegno, apposita comunicazione che ricordi la obbligatorietà della presentazione della domanda di pagamento per l'annata corrente. Nella stessa comunicazione, il beneficiario verrà edotto sulle conseguenze della mancata presentazione della domanda entro i termini previsti, che consistono nella decadenza dell'aiuto per l'annata in corso e, se del caso, nella pronuncia di decadenza totale con eventuale recupero delle somme corrisposte per le campagne precedenti..

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR), e il reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n.1975/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

RITENUTO opportuno utilizzare la specifica previsione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CE) n.1975/2006 del 7 dicembre 2006, che dà possibilità di derogare, per la presentazione di domande relative a misure dell'asse 2 del regolamento CE n.1698/2005, al termine unico per le domande di pagamento fissato dal regolamento CE 796/2004 e stabilito per l'anno 2007 al 15 maggio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 6 febbraio 2007 riguardante l'approvazione della proposta del Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, che recepisce la conferma degli impegni pluriennali in corso;

VISTE le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio impartite dalla Commissione europea con proprio regolamento CE n.1320/2006 del 5 settembre 2006, e in particolare l'articolo 3 paragrafo 2;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le deliberazioni n. 3623/2000, n. 3927/2001 e n. 2933/2001, n. 3528/2002, n. 3741/2003 e n.4120/2004, loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sulle misure del Piano di sviluppo rurale, le relative disposizioni procedurali generali e specifiche;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle

misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

[1] (cioè 2000-2006)

delibera

1. Per la Misura 4 Prepensionamento, Misura 6 Agroambiente azioni 6 CE, 7 RE, 8 BZU, 9 MR, 11 PPS, 12 PP, 13 SB, Misura 8 Imboschimento, nonché per le domande ancora in essere relative ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, azione F, n.2079/92 e n.2080/92, sono aperti i termini di presentazione delle domande, secondo le scadenze indicate nell'elenco che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande di conferma impegni pluriennali

| COD. UE | COD. REG. | Descrizione misura | Scadenza termini presentazione istanze (Data) |
|------------------------------|------------------------------|--|--|
| PSR 2007 2013 | PSR 2000 2006 | | |
| 113 | 4 | Prepensionamento | 11 GIUGNO 2007 |
| 113 | 4 | Vecchio regime Reg. CEE 2079/92 | 11 GIUGNO 2007 |
| 214 | 6 | Agroambiente (az. CE, RE, BZU, MR, PPS,PP, SB) | 11 GIUGNO 2007 |
| 214 | 6 | Vecchio regime Reg. CEE 2078/92 | 11 GIUGNO 2007 |
| 221 | 8 | Imboschimento dei terreni agricoli | 11 GIUGNO 2007 |
| 221 | 8 | Vecchio regime Reg. CEE 2080/92 | 11 GIUGNO 2007 |

2. di approvare gli **allegati A, B, C** "Schede di misura" e relativi **suballegati B1a, B1b, B2, B3, B4, B5, B6, B7**, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare; allegati **A, B, C** e relativi **suballegati B1a, B1b, B2, B3, B4, B5, B6, B7**, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Per le disposizioni generali rimane confermato il contenuto del Documento di indirizzo generale proposto in allegato 11 alla DGR n. 3741/03.

4. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto al precedente punto 3 e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

5. AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n.1782/2003.

6. AVEPA, sulla base dei dati informatizzati disponibili, provvede, al più tardi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal presente provvedimento, ad inviare a ciascun beneficiario che risulti in corso di impegno, apposita comunicazione che ricordi la obbligatorietà della presentazione della domanda di pagamento per l'annata corrente e le conseguenze della mancata presentazione della domanda entro i termini previsti, che consistono nella decadenza dell'aiuto per l'annata in corso e, fatto salvo quanto stabilito nelle singole schede misura, nella pronuncia di decadenza totale con eventuale recupero delle somme corrisposte per le campagne precedenti.

(Il decreto del Direttore di Avepa indicato al punto 4 del dispositivo è pubblicato a pag. del presente Bollettino, ndr)